



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 158/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECITY S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELECITY”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 4/2016)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n.1, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedurali;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

VISTO l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP ai sensi del quale “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*”;

VISTO l’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, ai sensi del quale “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Piemonte nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle emittenti televisive, ha invitato la società Telecity S.p.A. (di seguito anche Società), fornitore del servizio di media audiovisivo "Telecity", con nota prot. n. 34235/A0440 datata 6 ottobre 2015, a fornire copia delle registrazioni dei propri programmi trasmessi dalle ore 00:00:00 del 28 settembre 2015 alle ore 24:00:00 del 4 ottobre 2015. La Società ha inviato il materiale richiesto con nota prot. n. 40499/A04040 il 17 novembre 2015.

In data 23 marzo 2016 è stato notificato dal CO.RE.COM. Piemonte alla società Telecity S.p.A., con sede legale in via Idiomi 1/45, 20090 Assago (MI), esercente l'emittente televisiva locale "Telecity", l'atto di contestazione n. 4/16 adottato in pari data, per aver trasmesso, nel corso del programma televisivo "Diretta Stadio", andato in onda il 4 ottobre 2015, comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali.

## **2. Deduzioni della società**

La Società, a seguito della ricezione della contestazione ha inviato memorie giustificative, nelle quali ha eccepito, sulla scorta del dato letterale di cui all'art.37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005, che la legge non impone l'uso di segnalazioni visive della dicitura "pubblicità", bensì consente che la distinzione del messaggio promozionale dal resto della programmazione sia affidato indifferentemente "a mezzi ottici ovvero acustici o spaziali".

A tale proposito la Società ha rilevato che le sovrimpressioni in questione erano accompagnate da un *blink* sonoro, e che le stesse avevano uno stile grafico e cromatico tale da farle distinguere rispetto al programma anche da un punto di vista ottico.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Piemonte, con nota approvata nell'adunanza del 30 maggio 2016, ha proposto a questa Autorità la sanzione pecuniaria nei confronti della società Telecity S.p.A., di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale, per la violazione delle disposizioni dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, diversamente da quanto proposto dal CO.RE.COM. Piemonte, si ritiene non sussistano gli estremi per la violazione riscontrata poiché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, l'espletamento dell'attività preistruttoria *intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare*.

Nel caso in esame il CO.RE.COM. ha richiesto alla società Telecity S.p.A. l'invio delle registrazioni in data 6 ottobre 2015 e il materiale richiesto è stato inviato in data 17 novembre. L'atto di contestazione CONT. n. 4/16 per la presunta violazione delle disposizioni dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

della delibera n. 538/01/CSP, risulta essere stato adottato dal CO.RE.COM. in data 23 marzo 2016, quindi ben oltre il termine dei novanta giorni previsti per lo svolgimento dell'attività preistruttoria. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento sanzionatorio non può protrarsi *ad libitum* con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1.330). Inoltre ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non deve essere trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 223/90.

RITENUTO, pertanto, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Piemonte, di non dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti della società Telecitv S.p.A., con sede legale in via Idiomi1/45, 20090 Assago (MI), esercente l'emittente televisiva locale "Telecitv", per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telecitv S.p.A., con sede legale in via Idiomi1/45, 20090 Assago (MI), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale "Telecitv", per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi